

VOLUNTARY DISCLOSURE, LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI

Le fatture inesistenti

Sono il titolare di una società e ho utilizzato fatture inesistenti. La voluntary disclosure copre anche questo reato?

G.B.

Risponde Stefano Loconte

Grazie alla procedura di collaborazione volontaria il contribuente autodenuciandosi all'amministrazione finanziaria oltre a beneficiare di sanzioni ridotte sarà anche tutelato, per determinati reati, dal punto di vista penale. Grazie all'adesione alla suddetta procedura è esclusa la punibilità per i reati tributari quali la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, la dichiarazione infedele, l'omessa dichiarazione, l'omesso versamento di ritenute certificate e l'omesso versamento Iva (decreto legislativo n. 74 del 10 marzo 2000, artt. 2, 3, 4, 5, 10-bis, 10-ter). L'esclusione della punibilità opera anche per il riciclaggio per il nuovo reato di autoriciclaggio (art. 648-bis c.p.; art. 648-ter c.p.), viceversa non vi è alcun tipo di esonero per coloro che emettono fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (decreto legislativo n. 74/2000, art. 8). Alla luce di quanto esposto il titolare della società che ha utilizzato fatture inesistenti aderendo alla procedura di collaborazione volontaria beneficerà dell'esclusione della punibilità per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (decreto legislativo n. 74 del 10 marzo 2000, art. 2).

Esiste l'anonimato

Voluntary disclosure. Posso godere dell'anonimato come avveniva per lo scudo fiscale se decido di accedere alla procedura?

F.R.

Risponde Stefano Loconte

A differenza di quanto accadeva per lo scudo fiscale, la voluntary disclosure non garantisce l'anonimato. Si tratta di un tema assai delicato poiché oltre a rappresentare un deterrente per l'adesione alla procedura, comporta anche alcune possibili rilevanti conseguenze. Per il contribuente stesso, per esempio: nel caso infatti in cui quest'ultimo decida di non accettare gli esiti del contraddittorio (che caratterizza la procedura di disclosure) che ha portato all'emissione dell'avviso di accertamento, l'effetto sarebbe quello di aver fornito spontaneamente all'Agenzia delle entrate tutte le informazioni e i documenti relativi alla propria posizione fiscale senza poi usufruire dei vantaggi della procedura. Ragione per la quale è opportuno, arrivati alla fase con-

clusiva della procedura, che il contribuente non faccia alcun passo indietro, se non altro per evitare di perdere gli importanti benefici premiali che la voluntary disclosure, se perfezionata, destina a chi vi aderisce.

Per quanto dunque sarebbe stata senz'altro apprezzata, almeno in una fase iniziale, la concessione dell'anonimato, la procedura di collaborazione volontaria offerta oggi al contribuente per sanare definitivamente la propria posizione fiscale, estera e non, senza dubbio rimane, pur con le opportune differenziazioni del caso, un più che valido strumento.

Le somme a rate

Le somme da pagare per definire la procedura di voluntary disclosure possono essere rateizzate? Se sì, in quante rate? E se non riuscissi a pagare tutte le rate, a quali conseguenze andrei incontro?

O.E.

Risponde Stefano Loconte

Per definire la procedura di collaborazione volontaria il contribuente dovrà pagare il quantum richiesto dall'invito a comparire, ex art. 5 del decreto legislativo n. 218 del 1997, entro 15 giorni dalla data fissata per la comparizione o le somme richieste dall'accertamento con adesione entro 20 giorni dalla redazione dell'atto, oltre alla somma risultante dall'atto di contestazione o dal provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione. Gli importi da versare all'amministrazione finanziaria per regolarizzare le attività non dichiarate al Fisco italiano possono essere pagate in un'unica soluzione o rateizzate, in tre rate di pari importo, a scelta discrezionale del contribuente. Qualora si scelga la rateizzazione bisognerà presentare espressa richiesta all'amministrazione. Nell'ipotesi in cui entro i termini prestabiliti non venga versata anche una sola rata, la procedura non si definisce, perdendo così i benefici sanzionatori e penali, con la conseguente impossibilità di riproporre la domanda di adesione alla procedura di voluntary disclosure.

Il fondo pensione Uk

Dopo aver lavorato per oltre dieci anni in Inghilterra e aver sottoscritto individualmente un fondo pensione di diritto britannico, ho fatto ritorno in Italia nel 2010. Il fondo pensione è tuttora attivo e nel corso del tempo non ho richiesto né anticipi né dismessio quote del fondo. Si chiede se la detenzione del fondo è soggetta alla disciplina del monitoraggio fiscale e se è possibile aderire alla voluntary disclosure nel caso fosse necessario rimediare alla mancata compilazione del modulo RW per le annualità a partire dal 2010.

Risponde Dario Branciamore - Wealth Planning,

Ubs Fiduciaria

Le persone fisiche residenti in Italia rientrano tra i soggetti obbligati al monitoraggio fiscale e sono tenuti agli obblighi dichiarativi nell'ipotesi di detenzione di attività, finanziarie e patrimoniali, a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione. I contribuenti devono indicare le attività estere di natura finanziaria e gli investimenti all'estero, detenuti nel periodo d'imposta, attraverso cui possono essere conseguiti redditi imponibili in Italia. L'obbligo sussiste a prescindere dall'importo delle attività finanziarie e patrimoniali possedute in detto periodo. Per attività estere di natura finanziaria devono intendersi quelle attività da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera. Come precisato dalle Circolari dell'Agenzia delle entrate 45E/2010 e 38E/2013, le forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero rientrano in generale tra le attività finanziarie oggetto di segnalazione e sono di per sé produttive di redditi imponibili in Italia. In particolare va indicata la posizione individuale maturata nel periodo d'imposta come risultante dalla documentazione rilasciata dal fondo. Esistono però alcuni casi di esonero. Non sono oggetto di monitoraggio fiscale le somme versate per obbligo di legge a fondi pensione di diritto estero, quali, per esempio, il cosiddetto «secondo pilastro svizzero», trattandosi di forme di previdenza obbligatoria seppure complementare. Analogo trattamento di esonero deve ritenersi applicabile alle forme di previdenza complementare estere obbligatorie per effetto di contratti collettivi nazionali a esclusione quindi di quelle derivanti da accordi individuali.

Il manager, che nel 2010 ha nuovamente acquisito lo status di residente fiscale italiano a seguito del definitivo trasferimento in Italia dal Regno Unito dove aveva aderito individualmente a un fondo pensione di diritto estero non di categoria né collettivo, è tenuto a riportare tali attività nel modulo RW della propria dichiarazione dei redditi.

Il contribuente che, trovandosi nella situazione rappresentata, non avesse ottemperato agli obblighi di monitoraggio fiscale, può certamente sanare la propria posizione aderendo alla voluntary disclosure rivolgendosi innanzitutto a un professionista abilitato.

I LETTORI POSSONO INVIARE I PROPRI QUESTI SU: WWW.ITALIAGOGLI.IT/VOLUNTARY

Sponsorizzato da UBS Italia
www.ubs.com/voluntary